

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 81

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**L I M A**

PER CINQUE REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 324 (INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO), 81, CAPOVERSO, E 314 DEL CODICE PENALE (PECULATO CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

il 31 ottobre 1972

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 27 ottobre 1972

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Lima Salvatore per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta, che è stata rinnovata dal Procuratore della Repubblica di Palermo, con gli atti del procedimento (fascicolo n. 7578/70 della Procura di Palermo).

*Il Ministro*  
GONELLA

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Palermo, 8 giugno 1972.

Di seguito a riservate indagini, svolte dalla locale Squadra mobile per incarico di questo ufficio, e sulle quali venne riferito con distinti

rapporti del 5 agosto e del 30 novembre 1967, si è potuto accertare che in epoche diverse, tra il settembre 1960 e l'ottobre 1966, erano stati assunti alle dipendenze di enti, soggetti al controllo della Commissione provinciale di controllo, parenti ed amici di alcuni membri componenti la stessa.

Sentito il presidente della CPC *pro tempore*, dottor Ruggiero Passante, succeduto in tale carica nell'aprile 1964 al dottor Umberto Di Blasi, magistrato in pensione, oggi defunto, risultava che relativamente alle dette assunzioni, il funzionario in questione, informato delle irregolarità da un esposto anonimo datato 12 maggio 1967, diretto a varie autorità, fra le quali anche la CPC aveva ritenuto opportuno metterne al corrente l'Assessorato agli enti locali della Regione Siciliana, cui aveva trasmesso un incarto concernente le assunzioni di personale nell'ambito dell'amministrazione comunale di Palermo. Precisava, altresì, il dottor Passante di avere saputo che in conseguenza di taluni fatti da lui ignorati, a carico del dottor Giorgio Bisagna e del ragioniere Enrico Ferrara, entrambi membri della Commissione provinciale di controllo, era stato promosso procedimento disciplinare da parte del competente organo centrale, cioè la Commissione di disciplina presso la Presidenza della Regione il cui esito però ignorava.

Venivano, allora, richiesti tutti gli atti necessari al competente ufficio della Regione Siciliana, nonché le delibere degli enti locali che avevano dato luogo agli inconvenienti lamentati e le relative decisioni dell'organo di controllo. Si acquisivano pure i fascicoli degli atti dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti del Bisagna e del Ferrara, su iniziativa dell'ex presidente della CPC, dottor Di Blasi, che in più occasioni segnalò ai competenti uffici regionali il comportamento dei cennati funzionari, ritenuto gravemente inosservante dei loro doveri di ufficio. Tra l'altro, nei rapporti relativi, da parte dell'estensore si dava adeguato risalto alla circostanza che pur essendo il Bisagna ed il Ferrara funzionari regionali chiamati a partecipare ai lavori della Commissione di controllo, a garanzia della legittimità dei suoi provvedimenti, gli stessi, durante l'esame di non poche delibere degli enti locali riscontrate dal presidente della CPC manifestamente illegittime, si erano mostrati solidali con le amministrazioni controllate, contribuendo decisamente, con il loro voto favorevole, all'approvazione dei provvedimenti stessi e al rigetto delle proposte di annullamento del presidente, secondo il quale, giusto quanto prospettato nel rapporto sul conto del Bisagna del 22 ottobre 1962, diretto all'Assessorato regionale per gli enti locali, in seno alla Commissione provinciale di controllo, tra il Bisagna, il Ferrara ed alcuni membri elettivi si era costituita una maggioranza per fare prevalere l'illegalità.

Dall'esame di tutti gli atti sopra menzionati e tenuto conto dei risultati delle indagini espletate, oltre a numerose irregolarità di natura amministrativa consistenti, tra l'altro, nella sistematica violazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, che vietano, per gli enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla Regione, nuove assunzioni di personale non di ruolo, nonché dell'articolo 218 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, che prescrive l'obbligatorietà del pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici nel comune o alla provincia, sono emersi diversi fatti ritenuti costitutivi di reato e nei quali è stato implicato il dottor Salvatore Lima ex sindaco di Palermo e componente, in tale qualità, degli organi comunali, ed in atto Deputato al Parlamento nazionale.

1) Con deliberazione n. 3729 del 16 settembre 1960 della giunta municipale di Palermo (componenti votanti: Lima Salvatore, Giuffrè Mariano, Di Liberto Francesco Saverio, Ciancimino Vito, Vizzini Casimiro, Pasquali-

no Guglielmo, Brandaleone Giuseppe, Di Benedetto Alfonso, Trapani Giuseppe, Griffo Ignazio) adottata ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del regolamento organico del servizio legale, riscontrata legittima dalla CPC di Palermo con decisione n. 16114/18355 del 30 settembre 1960, nonostante la palese violazione della legge regionale 7 maggio 1958, numero 14, che vieta l'assunzione di personale straordinario, venne assunto, come procuratore legale presso il comune di Palermo, avvocato Gaetano Friscia, figlio dell'avvocato Giacomo Friscia, componente la stessa CPC.

2) Con deliberazione n. 28 del 12 maggio 1960 il consiglio comunale di Palermo bandì un concorso per esame a sei posti di vice ragioniere, includendo tra i componenti della commissione il dottor Lima.

La giunta municipale con deliberazione del 15 giugno 1961 decise di corrispondere ai componenti della Commissione, un acconto di lire 100.000 per ciascuno; la deliberazione venne riscontrata esente da vizi di legittimità dalla CPC nella seduta del 25 giugno 1961.

Con deliberazione n. 3410 del 2 dicembre 1961 la giunta municipale concesse un altro acconto di lire 100.000 ai singoli componenti della commissione del concorso. La CPC, anche in questo caso, nella seduta del 15 dicembre 1961, approvò la predetta delibera.

Con deliberazione del 12 maggio 1962 la giunta municipale liquidò a saldo il compenso *pro capite* di lire 150.000 ai componenti della citata commissione; ma essa venne annullata dalla CPC nella seduta del 1° giugno 1962.

L'annullamento, proposto dal presidente Di Blasi si basava sul fatto che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 6, ai componenti delle commissioni d'esame spetta un compenso di lire 1.000 per ogni seduta, mentre, con gli acconti già liquidati, i componenti avevano già ricevuto *pro capite* lire 23.000 per seduta.

3) La giunta municipale, con deliberazione n. 2444 del 30 agosto 1962, aveva assunto in qualità di vice segretario amministrativo il dottor Salvatore Bisagna, figlio del funzionario regionale dottor Giorgio, componente della CPC di Palermo; tale deliberazione era stata approvata dalla CPC, per voto di maggioranza, contro la proposta di annullamento del presidente Di Blasi, che aveva dedotto i seguenti motivi: a) la deliberazione poneva in essere la violazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 maggio 1956, n. 14; b) era irrilevante invocare la nuova pianta organica, in primo luogo perché questa non era ancora approvata, e, in secondo luogo, perché l'al-

largamento della pianta organica avrebbe avuto lo scopo di regolarizzare la situazione degli elementi già assunti, ma non avrebbe giustificato l'assunzione di nuovi elementi.

Peraltro, la CPC aveva annullato la deliberazione adottata dalla giunta municipale di Palermo in data 29 dicembre 1962, con la quale si confermava il dottor Bisagna in servizio per l'anno 1963 ed, altresì, nella seduta del 12 marzo 1963 la CPC aveva annullato la deliberazione della giunta municipale di Palermo, adottata in data 26 gennaio 1963, numero 322, concernente l'assunzione in servizio del dottor Bisagna Salvatore fino all'11 febbraio 1963, perché illegittima ai sensi della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14.

Infine la CPC nella seduta del 29 dicembre 1964, approvava illegittimamente la deliberazione n. 6162 della giunta municipale di Palermo, adottata in data 2 ottobre 1964 e concernente l'assunzione in servizio del dottor Salvatore Bisagna con decorrenza dal 7° giorno successivo alla data di esecutività della delibera.

4) Con deliberazione n. 185 del 12 gennaio 1963 della giunta municipale di Palermo, Bevilacqua Maria, sorella del dottor F. Giovanni Bevilacqua, segretario della CPC, venne assunta alle dipendenze del comune di Palermo in qualità di impiegata straordinaria di seconda categoria.

Tale delibera venne riscontrata legittima dalla CPC di Palermo nella seduta del 5 feb-

braio 1963, sebbene il presidente Di Blasi ne avesse proposto l'annullamento per palese illegittimità.

In relazione a tali fatti ho iniziato procedimento penale a carico, tra l'altro, dei componenti la giunta municipale di Palermo, la Commissione provinciale di controllo di Palermo, dando carico, per ciascuno degli episodi riferiti, ad eccezione di quello *sub* 2), del reato di interesse privato in atti d'ufficio (articolo 324 del codice penale) sia ai componenti della giunta municipale di Palermo sia ai componenti della CPC che approvarono le delibere considerate.

Per quanto concerne, invece l'illegittima corresponsione di acconti alla commissione giudicatrice del concorso a sei posti di vice ragioniere presso il comune di Palermo precisata *sub* 2), ho dato carico del reato di peculato (articolo 314 del codice penale) tanto ai componenti la giunta municipale di Palermo che approvarono le relative delibere, quanto ai componenti la suddetta commissione giudicatrice.

Ciò posto, poiché a norma dell'articolo 68 della Costituzione non può procedersi a carico del parlamentare in oggetto senza la prescritta autorizzazione della Camera dei Deputati, faccio istanza all'Onorevole Signoria Vostra perché voglia provocare la concessione di detta autorizzazione.

*Il Procuratore della Repubblica*